Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASSANO IRPINO

STATUTO

Delibera n. 68 del 24.11.2001

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1
Il Comune

1. Il Comune di Cassano Irpino è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria, la quale opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 2
Sede, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di Cassano Irpino si estende per 12.34 Kmq. e confina con i Comuni di Montella, Nusco e Montemarano.
2. La sede comunale, è ubicato nel palazzo civico alla Via Croce n° 12.
3. La modifica della denominazione del Comune essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale, esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
5. Il Comune di Cassano Irpino ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
6. Lo stemma è stato autorizzato dal D.P.C.M. n° 12004 del 17/11/1992. Esso è realizzato: "*di azzurro, ai tre colli all'Italiana, uniti, fondati in punta, il colle centrale più alto e più largo, di verde, sormontati dalla stella di sei raggi d'oro. Ornamenti esteriori da Comune*".
7. Il gonfalone è realizzato in: *"drappo di giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento"*.
8. Ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una cerimonia o pubblica ricorrenza, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ARTICOLO 3
Funzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove, rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantisce e promuove altresì la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione comunale e al raggiungimento delle proprie finalità.
3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Il Comune valorizza il principio di uguaglianza fra uomo e donna, precostituendo strumenti adeguati perché venga eliminata ogni causa limitativa alla sua generalizzata attuazione.
5. Il Comune di Cassano Irpino è titolare di funzioni proprie - secondo il principio di sussidiarietà - e di funzioni conferitegli dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
6. Tali funzioni possono svolte – in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale – anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di Handicap, agli inabili ed agli invalidi.

ARTICOLO 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune tutela, altresì, il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ARTICOLO 6
Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, privilegiando quello giovanile, e il turismo sociale e giovanile.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e l'organizzazione del volontariato; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Testo Unico.
4. Le modalità di utilizzo delle strutture , dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali e agricoli.
2. Il Comune promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione, se deliberati.
4. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Il Comune predispone, anche di concerto con i comuni limitrofi, enti sovracomunali, altre istituzioni e organizzazioni qualificate, programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 8
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative di lavoratori dipendenti ed autonomi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 9
Forme di collaborazione tra il Comune e la Provincia

Il Sindaco e gli assessori di intesa con l'ente Provincia possono promuovere iniziative volte alla valorizzazione dell'artigianato locale, all'incentivazione del turismo sul territorio ed alla promozione culturale. Il Sindaco e gli assessori renderanno pubbliche ai cittadini tutte le iniziative di cui la Provincia si farà promotrice sul territorio. Inoltre di concerto con i comuni e la Comunità Montana del proprio ambito territoriale si potranno sottoporre all'attenzione del Presidente della Provincia e/o gli assessori provinciali questioni che rivestono particolare rilevanza sul territorio e che sono di competenza dell'ente Provincia. Il Comune può partecipare ad attività consortili e/o con enti di gestioni nell'ambito del territorio provinciale

ARTICOLO 10
Programmazione economico – sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dalla legge, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, politiche economiche e culturali operanti nel suo territorio.

ARTICOLO 11
Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Testo Unico.
2. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia ed altri enti sovracomunali.

ARTICOLO 12
Servizi pubblici

I servizi pubblici locali sono gestiti dal Comune nelle seguenti forme:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.

Attraverso convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti in aula, può delegare la Comunità Montana alla gestione di servizi comunali.

ARTICOLO 13
Albo pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 14
Organi del Comune

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Sono organi del Comune.
   - Il Consiglio Comunale;
   - La Giunta Comunale;
   - Il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 15
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera comunità.
2. Esso è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco - che lo presiede - e da 12 consiglieri.
3. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni non può essere delegato.
5. Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:
   - della regolarità della convocazione e della riunione;
   - della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
   - dell'attività delle Commissioni;
   - della partecipazione del Segretario alle Sedute;
   - del rispetto dei diritti dei consiglieri, soprattutto in ordine alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia della partecipazione delle minoranze;
   - del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.
6. Allo scopo di promuovere la presenza di entrambi i sessi e di garantire pari opportunità tra uomo e donna, il Sindaco nella composizione della Giunta Comunale e quindi nella nomina degli assessori tiene conto della rappresentanza consiliare adottando in tale scelta un metodo che non penalizzi né l'uno o l'altro sesso sforzandosi di garantire il principio di pari opportunità tra uomo e donna circa l'ingresso nella Giunta Comunale. Lo stesso principio deve essere adottato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta per l'istituzione di commissioni consiliari, per la rappresentanza negli enti, nelle aziende ed istituzioni che dovessero essere alle dipendenze del Comune.

ART. 16
Prima adunanza

1. Il Sindaco eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seduta.

2. Nella prima seduta il nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro soggetto, deve esaminare le condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
3. Il Consiglio, inoltre, elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.
4. In tale seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica la nomina degli assessori.
5. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
6. Entro 45 giorni dalla proclamazione il Sindaco, dopo aver interpellato la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.

ARTICOLO 17
Deliberazioni del Consiglio

1. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, sottoposta al Consiglio ed alla Giunta, deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
2. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o di diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla responsabilità contabile del responsabile di ragioneria.
3. Le modalità del procedimento relativo a questi pareri sono precisati nel regolamento.

ARTICOLO 18
Partecipazione all'attuazione delle lineee programmatiche

1. Il Consiglio definisce le linee programmatiche e provvede all'adeguamento ed alle verifiche periodiche della attuazione di esse.
2. A tal fine è fatto obbligo al Sindaco ed agli assessori di relazionare in Consiglio Comunale con cadenza annuale circa l'attuazione delle linee programmatiche;
3. In tale ambito è in facoltà dei singoli consiglieri presentare istanze ed interrogazioni nonchè con richiesta di almeno 3 consiglieri disporre la convocazione del Sindaco e dei singoli assessori;
4. In sede di verifica annuale è possibile adeguare le linee programmatiche secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta**..**

ARTICOLO 19
Il Consigliere Comunale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Ai consiglieri ed agli amministratori spetta l'indennità di funzione, secondo l'art. 82 del Testo Unico.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dal regolamento il quale può prevedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

ARTICOLO 20
Diritti dei Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni nonché richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 2 del Testo Unico.
2. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

3. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Ogni consigliere può presentare attraverso il proprio capogruppo, interrogazioni al Sindaco e/o agli assessori, in merito a questioni e fatti di natura generale e/o circostanziati. L'interrogazione potrà essere posta nella seduta di Consiglio Comunale qualora il contenuto della stessa nonché il nominativo del capogruppo interrogante, siano comunicati per iscritto al Sindaco almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della seduta consiliare. Se presentata in tempo utile, il Sindaco e/o gli assessori, dovranno rispondere all'interrogazione nella prima seduta di Consiglio Comunale utile successiva alla data di presentazione della stessa.
   Il numero di interrogazioni che ogni gruppo può presentare non può essere superiore a tre per ogni seduta di Consiglio Comunale.
   Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea Consiliare, può rispondere alle interrogazioni o far rispondere gli assessori interrogati all'inizio della seduta consiliare, durante lo svolgimento della stessa o a fine seduta.
   Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle interrogazioni e la durata degli interventi dei capigruppo interroganti si demanda al regolamento.
   Ogni consigliere può, attraverso il proprio capogruppo, presentare in merito a determinati fatti o situazioni circostanziati delle istanze di sindacato ispettivo. Tali istanze devono essere presentate per iscritto al Sindaco che ha la facoltà di accogliere o rigettarle dando comunicazione scritta al capogruppo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
   Il Sindaco entro 40 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà informare il Consiglio in merito al suo contenuto e motivare le ragioni dell'accoglimento o del rigetto. Nel dettaglio per le modalità di presentazione della stessa e per le modalità di attuazione del sindacato ispettivo si rinvia al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento.

ARTICOLO 21
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori di commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali, che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità
4. Il consigliere, in ogni caso, ha il diritto a far valere le causa giustificative dell'assenza.
5. Fermo quanto innanzi, il Consiglio Comunale svolgerà opera di sensibilizzazione verso ciascun componente affinché sia stimolata la attiva partecipazione dei consiglieri alla vita del Paese.

ARTICOLO 22
Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione, non necessitando di alcuna presa d'atto.
2. Il Consiglio, entro 10 giorni, deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

ARTICOLO 23
I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari, a seconda dell'appartenenza o in gruppo misto, dandone comunicazione al Segretario Comunale o durante la prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista e che non facciano parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 24
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, il quale fissa anche il giorno dell'adunanza.
2. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte in Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Tale informazione – salvo i casi in cui la documentazione sia allegata all'avviso di convocazione – avviene con il deposito presso l'Ufficio del Segretario Comunale della documentazione relativa alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti il bilancio di previsione e il relativo rendiconto.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ARTICOLO 25
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

ARTICOLO 26
Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
   a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
   b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
   c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.
2. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale.
3. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ARTICOLO 27
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno cinque consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:
   a) i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione;
   b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

ARTICOLO 28
Numero legale per la validità delle deliberazioni.

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
   a) i Consiglieri che si astengono;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
   c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti .
4. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 29
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Di esse deve essere data adeguata informazione mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, indicando la data e l'ora della seduta nonché l'ordine del giorno trattato.
3. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 30
Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.
3. Le votazioni riguardanti la designazione di consiglieri delle minoranze o la nomina di soggetti da essi designati avviene con voto separato, al fine di garantire la libera ed incondizionata scelta delle minoranze.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 31
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento

ARTICOLO 32
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 33.
2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivi, di controllo e di garanzia sulle materie di competenza consiliare.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
4. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni.
5. Il Regolamento, da approvarsi secondo le modalità previste per il Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina il numero, i loro poteri, le materie di loro competenza, il funzionamento e nomina, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, nonché le forme di pubblicità dei lavori.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e i dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti.

ARTICOLO 33
COMMISSIONE DI GARANZIA E CONTROLLO

1. Nel Comune di Cassano Irpino le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.
2. In attuazione di tale principio puo' essere istituita la Commissione di controllo o di garanzia, ai sensi dell'art. 44 del Testo Unico.
3. Le modalità inerenti l' istituzione, composizione, funzionamento e compiti di tale commissione saranno disciplinate dal relativo Regolamento che disciplinerà anche la durata, le modalità del controllo e/o della garanzia ed i poteri della commissione.

ART. 34

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMMISSIONE INDAGINE

Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta reputi opportuno, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno COMMISSIONI D'INDAGINE sull'attività dell'amministrazione.
Le suddette Commissioni hanno il potere d'indagare su fatti, circostanze, comportamenti e atti posti in essere dall'amministrazione che necessitano di ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti al fine di accertare la correttezza tecnico-giuridica dell'attività svolta dall'amministrazione stessa.
Ogni commissione sarà composta da n. 3 membri di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza.
Entro 4 mesi, dalla sua istituzione, ogni Commissione dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione approvata a maggioranza (2 membri su 3 membri) sull'attività d'indagine espletata, sulle informazioni e sui risultati conseguiti.
Nel dettaglio, la disciplina dei poteri e del funzionamento delle suddette commissioni è prevista nel Regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 35
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di quattro assessori, scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, nonché di competenza, di prestigio e di professionalità.

ARTICOLO 36
Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, designandone uno quale Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

ARTICOLO 37

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 38
Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e dimissioni del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 39
Decadenza dalla carica di Sindaco e Assessore

1. La decadenza alla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
   a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
   b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
   c) negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

ARTICOLO 40
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori e provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

ARTICOLO 41
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 42
Funzionamento della Giunta Comunale

1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei, e sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, nel numero fissato dall'art. 35 del presente statuto.
7. I verbali di deliberazioni della Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 43
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al sol venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario.

CAPO IV

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

IL SINDACO

ARTICOLO 44
Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge le altre funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 45
Distintivo del Sindaco

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, fascia da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 46
Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori.
3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni, con espressa esclusione dei casi in cui tali nomine e designazioni spettino al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi.
5. Il Sindaco convoca i comizi per i Referendum e le consultazioni.
6. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
7. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, operanti nel territorio, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
8. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura. E' competenza della Giunta adottare la delibera di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio ed ai dirigenti.

9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
10. Il Sindaco esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

ARTICOLO 47
Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ARTICOLO 48
Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 49
Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
   a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
   b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
   c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
   d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 50
DIRITTI DI INFORMAZIONE

1. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche.
2. Le forme di partecipazione che riguardano l'avvio del procedimento, sono disciplinate dagli artt. 56 – 57 dello Statuto e si concretizzano mediante tempestiva comunicazione all'interessato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e secondo la disciplina prevista dal regolamento,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'inizio del procedimento che lo riguardo o comunque di ogni altra attività meritevole di informazione.

Articolo 51

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
2. Il Comune promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli e associati.
3. In tale ambito tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento alla Giunta Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento.

ARTICOLO 52
Consultazioni

Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che un determinato argomento o materia di carattere generale e/o particolare rivesta un'importanza rilevante per l'intera popolazione del territorio comunale, può consultare, prima di deliberare in merito, i cittadini attraverso l'indizione di una consultazione popolare. Tale consultazione può essere indetta qualora sia favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri.
Le modalità attraverso le quali si possono esplicare le consultazioni sono:

1) Distribuzione a tutti i cittadini di questionari per i quali si consulta;
2) Istituzione di un seggio di votazione per consultare i cittadini in merito a questioni particolarmente rilevanti per la vita degli abitanti del territorio comunale;
3) Assemblea generale pubblica in cui intervengono l'intero Consiglio Comunale e tutti i cittadini interessati, presieduta dal Sindaco.

Circa le modalità nel dettaglio delle due indicate forme di consultazione comunale si rinvia al regolamento.

ARTICOLO 53
Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo.
   Le istanze, le petizioni e le proposte, devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità della istanza, petizioni o proposte e la trasmette alla Giunta o al Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze.
4. In ogni caso, il Sindaco, entro 20 giorni utili dal ricevimento dell'istanza, comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa, e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.
5. Qualora l' istanza, la petizione o la proposta, sia presentata da almeno 100 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.
6. Le modalità di presentazione, le procedure di esame e le risposte, come pure le forme di pubblicità delle istanze, **petizioni e/o proposte**, sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 54
Partecipazione cittadini U.E.
e stranieri regolarmente soggiornanti

Al fine di promuovere forme di partecipazione della vita pubblica locale, i diritti e le facoltà previste nell'art. 51 sono estese ai cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

ARTICOLO 55
Referendum

1. Il Comune di Cassano Irpino – per la miglior tutela degli interessi collettivi - promuove la partecipazione popolare all'attività amministrativa attraverso referendum e consultazioni.
2. I referendum possono essere:
   a) consultivi;
   b) abrogativi di regolamenti o atti amministrativi;
   c) deliberativi o propositivi di atti amministrativi.
3. I referendum e le consultazioni possono avere come oggetto materia di esclusiva competenza del Comune di Cassano Irpino e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
   a) atti e provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
   b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
   c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
   d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
   e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
   f) revisione dello Statuto;
   g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta o su sua autonoma iniziativa, promuove referendum con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. I Referendum su materia di esclusiva competenza comunale possono essere indetti anche su richiesta dei cittadini.
7. Il Referendum può essere richiesto da almeno 230 cittadini residenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.
8. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.
9. Il Sindaco indice il Referendum entro 60 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data di cui alla domanda.
10. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.

ARTICOLO 56
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% più uno dei residenti.
3. Il Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione del risultato referendario, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

ARTICOLO 57
Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 58
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
4. Le associazioni di protezione ambientale previste dalla legge possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune per danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune che dovrà utilizzare tali somme per porre rimedio al danno ambientale sofferto. Le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione che ha promosso il giudizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 59
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
   a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

ARTICOLO 60
Partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 61
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune, degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso un ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei regolamenti.

ARTICOLO 62
Diritto di accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento il quale disciplina le modalità per il rilascio di copie.

ARTICOLO 63
Il Difensore Civico

1. **Secondo le modalità previste dal Regolamento può essere istituito il Difensore Civico Comunale, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale.**
2. **Il Difensore interviene e segnala, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze, i ritardi, le irregolarità della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini. Segnala altresì i casi di negligenza, omissioni ed illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento amministrativo e all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.**
3. **Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.**
4. **Esso svolge le funzioni di controllo nelle ipotesi previste dall'art. 127 del Testo Unico.**
5. **In presenza di diniego espresso o tacito dell'Amministrazione dell'istanza di accesso prodotta, il richiedente potrà rivolgersi, in alternativa al Giudice, al difensore Civico con richiesta di riesame della determinazione assunta dall'amministrazione.**

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 64
Ordinamento degli uffici

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'organizzazione degli uffici è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

ARTICOLO 65
L'attività amministrativa

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
   a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
   b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
   c) l'individuazione delle responsabilità strettamente collegate all'ambito decisionale dei soggetti;
   d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi e al direttore generale.

ARTICOLO 66
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con convenzioni a termine.
2. Le convenzioni devono stabilirne:
   a) la durata che , comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
   b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 67
Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 68
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Formula, su richiesta, i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali.
4. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico, se istituito.
5. Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca.
6. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o dal Sindaco.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
8. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e/o dall'art. 97 del Testo Unico.

ARTICOLO 69
Il Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco.
   Sovrintende alla gestione dell'Ente e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

riesca a raggiungere gli obiettivi fissati. Qualora non risultano stipulate le convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia al Segretario Comunale.

TITOLO V
RESPONSABILITA'

ARTICOLO 70
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazioni di legge che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

ARTICOLO 71
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle proprie funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto a terzi l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 72

Istituzione o partecipazione

1. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. n) e 50, comma 8, del Testo Unico.
3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nomina a Consigliere Comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 73
Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, di tasse e di tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 74
Finanza comunale

1. La Finanza del Comune è costituita da:
   a) tributi propri;
   b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
   g) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ARTICOLO 75
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante**:**
   a) il fine che il contratto intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 76
Regolamento di contabilità

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Le norme relative alla contabilità generale sono emanate con apposito regolamento.
2. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Esso si basa sull'osservanza dei principi di unità, annualità, universalità e integralità, veridicità, pareggio finanziario, e pubblicità.

ARTICOLO 77
La revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico – finanziaria viene esercitata dal Revisore.
2. Il Revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
   a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
   b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
   c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il Revisore , ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 78
Conoscenza contenuti bilancio

Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi la partecipazione, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio , dei suoi allegati e le relative variazioni mediante l'affissione all'Albo Pretorio per l'intera durata dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 79
Controllo economico – finanziario

1. I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire rendicontazioni volte al controllo economico – finanziario da parte del revisore dei conti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

TITOLO VIII

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ATTIVITA' NORMATIVA

ARTICOLO 80
Funzioni normative

1. I regolamenti comunali devono rispettare le norme ed i principi costituzionali, i principi fissati dalla legge e le disposizione del presente Statuto.
2. L'efficacia di tali regolamenti è limitata all'ambito comunale e non potrà essere retroattiva.
3. Essi sono deliberati dal Consiglio e disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.
4. I regolamenti sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 81
Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta al Consiglio Comunale, alla Giunta e ai Cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima all'adozione della deliberazione approvativa ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO IX
REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 82
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto – dopo l'approvazione del Consiglio Comunale secondo le modalità dell'art. 6 del Testo Unico e l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale – deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti:
2. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 83
Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del Testo Unico.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.